

NN. 2171/2014 R G proc spec.

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Tribunale di Reggio Calabria, Sez. Lavoro, in persona della Dr. PATRIZIA MORABITO in funzione di Giudice Unico , ha pronunciato il seguente

decreto

nella controversia proposta **ex art. 28 legge n 300 del 1970** da

O.S. NURSIND in persona del Segretario Provinciale di Reggio Calabria, difesa dall'avv. Mauro Priolo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Filippini n 1/b giusta procura a margine del ricorso; **-Ricorrente-**

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Magda Santagati, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'ufficio legale in Reggio Cal., via S Anna II tronco **- Resistente-**

Esaminati gli atti, sentiti i difensori, sciogliendo la riserva assunta all'ud. del 18.7.2014 , osserva:

L'Organizzazione ricorrente, attestando con certificazione ARAN la propria maggiore rappresentatività sul territorio nazionale , ha richiamato il CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi per le OOSS rappresentative dei comparti per il triennio 2013-2015 (art 9 comma 4), in forza del quale le competevano i diritti e le prerogative sindacali



(Assemblea, bacheca, locali, permessi monte ore di amministrazione), ma di avere più volte verbalmente e per iscritto con note 18.10.2013 e del 3.4.2014 avanzato la richiesta di riconoscimento di tali diritti ed in particolare di assegnazione monte ore di permessi sindacali, e concessione di apposita bacheca, ma di non avere fino al momento del deposito del ricorso alcuna risposta in merito alla concessione dei diritti riconosciuti dagli art 22,23. 25 e 27 della legge 300/70.

Ha censurato di antisindacalità la condotta dell'ASP e chiesto che il giudice adito volesse accertarla e dichiararla, ordinandone la cessazione e la rimozione degli effetti, con riconoscimento delle prerogative sindacali, così come in premessa indicate ed illegittimamente denegate, con affissione del dispositivo nei locali aziendali.

Alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti si è costituita l'ASP che, premesso che l'OS aveva avanzato richiesta di monte ore permessi dalla fine del 2013, quando aveva ottenuto la maggiore rappresentatività, e che per il 2014 il responsabile dell'uff GRU aveva proposto atto deliberativo, con il quale aveva attribuito il monte ore spettante alle sigle sindacali e fra queste alla NURSIND. Deduceva invece che la stessa OS non aveva mai avanzato richieste per uso di locali e bacheca, per le quali avrebbe potuto anche non avere concreto interesse; contestava di avere mai negato diritti riconosciuti dal CCNQ, adducendo che nel ricorso venivano indicate richieste mai avanzate; concludeva perché fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di individuazione del monte ore permessi sindacali, e dichiarare infondato il ricorso con riferimento all'infondata



doglianza di diniego uso di locali e bacheca.

All'udienza , sentito il rappresentante della sigla ricorrente, la causa è stata assunta in riserva.

Rileva il giudicante che non sono oggetto di contestazione né l'esistenza dei diritti indicati dalla ricorrente come scaturenti dalla legge 300/70 e dal CCNQ indicato negli atti delle parti, né l'applicabilità alla NURSIND degli stessi.

Veri ed esclusivi punti controversi sono sostanzialmente:

1. L'idoneità a far cessare la materia del contendere (*sulla richiesta di attribuzione del monte ore di permessi sindacali*) della proposta di ripartizione delle ore avanzata solo l'11 luglio 2014 dal Dirigente GRU e dal Responsabile del Procedimento al Direttore Generale dell' ASP (*v doc prodotto dall'ASP nel proprio fascicolo di parte*);
2. L'effettività del diniego dell'ASP – o del silenzio di questa- sulle richieste di attribuzione di una bacheca per comunicazioni e di uso dei locali aziendali, che l'ASP afferma non essere state avanzate dall'OS ricorrente.

Orbene, risulta in atti che la prima richiesta scritta della NURSIND all'ASP sia stata inoltrata con nota datata 18.10.2013 e ricevuta a mezzo posta certificata il 19.10.2013: in questa la sigla informava l'ASP della variazione intervenuta con sottoscrizione del CCNQ del 17.10.2013 , che le attribuiva in via diretta sia *“i distacchi e i permessi sindacali”* , che ***“tutte le ulteriori prerogative sindacali precedentemente assegnate dai contratti di comparto (art 9 comma 4^)”*** ; e **sottolineava che** *“Per effetto di tale nuova disciplina , competono da subito al Nursind tutte le prerogative*



sindacali previste dai vigenti CCNL del comparto sanità ; in particolare si chiede di voler procedere, con ogni consentita urgenza, per il rimanente peruodo dell'anno solare 2013, al nuovo conteggio relativo alla distribuzione del monte ore di permessi sindacali aziendali, e di voler comunicare la quotio di spettanza del Nursind..”.

Ulteriore richiesta relativa ai permessi dell'anno solare 2014 risulta inviata con posta certificata , datata 3.4.2014 e ricevuta dall'ASP , unitamente ad altra missiva in pari data contenente diffida per la condotta antisindacale tenuta dall'ASP che avrebbe escluso la sigla dalle trattative e non ancora attribuito le ore dei permessi .

In entrambe le missive, quella dell'ottobre 2013 e quella del 3.4.2014 si faceva riferimento a “*tutte le prerogative*” e all'art 9 comma 4[^] del CCNQ 2013-2015 che espressamente richiama “*assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione*” spettanti alle OOSS rappresentative secondo il nuovo accordo.

Alla luce di tali elementi documentali, appare evidente che :

quanto al **punto sub 1.** (*concessione monte ore permessi*) , il tardivo e parziale attivarsi dell'ASP (*solo molti mesi dopo l'ottobre 2013, e addirittura oltre la metà dell'anno 2014*) formulando peraltro **solo una proposta** che ancora al 18 luglio non era stata ancora recepita dal Direttore Generale e quindi non era operativa, non può in alcun modo integrare alcuna cessazione della materia del contendere, che si configurerà solo quando saranno attribuite alla NURSIND e saranno da questa fruibili le ore di permesso sindacali alla stessa spettanti. **L'ingiustificato ritardo** con cui l'Azienda ha solo **iniziato** (e neppure completato) l'iter per la



attribuzione delle ore, di fatto impedendone la fruizione non solo per gli ultimi mesi del 2013 ma per oltre la metà dell'anno 2014 è dato **oggettivamente idoneo ad interferire ed impedire** la fruizione dei diritti e delle prerogative sindacali riconosciute dalla legge e dalla contrattazione collettiva alla sigla ricorrente, **e idoneo per questo a configurare la condotta antisindacale censurata.**

Poiché è noto e pacifico in giurisprudenza che, una volta accertata la sussistenza materiale ed oggettiva di condotte idonee (anche astrattamente) a ledere o limitare le garanzie e prerogative sindacali, non costituisce neppure oggetto d'indagine la posizione soggettiva datoriale, per cui l'antisindacalità della condotta prescinde dall'intento o dalla posizione soggettiva dell'agente (cfr Cass Sez. L, Sentenza n. 20078 del 21.7.2008 nello stesso senso Cass. sent n. 9250 del 18.4.2007; Cass sent. 232 del 13/1/1996, ecc..), quanto già evidenziato impone di affermare l'antisindacalità della condotta datoriale in relazione alla richiesta di riconoscimento di monte ore permessi.

Analogamente deve poi concludersi in relazione alla mancata attribuzione della bacheca e dei locali (questione **sub 2.**) dal momento che i molteplici riferimenti nelle missive scritte a *“tutte le prerogative sindacali”* di cui all'art 9 comma 4^ del CCNQ , e l'elencazione in questo contenuta imponeva all'ASP, senza neppure attendere ulteriori e specifiche richieste, di provvedere a tale assegnazione: la giustificazione addotta della mancanza di una domanda è smentita per quanto detto dagli atti, non risultando peraltro necessaria alcuna richiesta formale per l'attribuzione della bacheca e dei locali aziendali - e dovendo l'ente datoriale provvedere



all'assegnazione di tali strumenti di comunicazione e di esercizio dell'attività sindacale senza indugi.

Per tali ragioni **deve accogliersi interamente la domanda, dichiararsi l'antisindacalità** della condotta sin qui mantenuta dall'ASP, e condannare la stessa alla cessazione, ordinandole di provvedere all'immediata attribuzione sia del monte ore dei permessi sindacali, sia alla attribuzione degli idonei locali e della bacheca per le comunicazioni , secondo la previsione dell'art 9 comma 4[^] CCNQ 2013 –2015 richiamato in atti.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'ASP, liquidate come in dispositivo, distratte come da richiesta formulata dal difensore di parte istante in ricorso ex art 93 cpc

pqm

Visto l'art 28 della legge 300/1970, accoglie interamente la domanda e per l'effetto intima all' ASP l'immediata cessazione della condotta antisindacale fin qui tenuta, ordinandole di provvedere all'immediata attribuzione alla sigla ricorrente del monte ore dei permessi sindacali, ed alla attribuzione degli idonei locali e della bacheca per le comunicazioni , secondo la previsione dell'art 9 comma 4[^] CCNQ 2013 –2015 .

Pone a carico dell'ASP le spese di lite che liquida in favore della sigla ricorrente per euro 800,00 a titolo di compensi ai sensi del DM 55/2014 oltre spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge, distratte ex art 93 cpc in favore dell'avv Mauro Priolo. Si comunichi alle parti.

Reggio Calabria, 12/08/2014

Il G.L.

Drssa Patrizia Morabito

